

# TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 132/2018

LEGGE 12 gennaio 1991, n. 13

**Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.**

Vigente al: 6-12-2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:

- a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
- b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
- c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- d) approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia;
- e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;
- g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;
- h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;
- i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;
- l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;
- m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;
- n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;
- o) nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica;
- p) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91;
- q) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91;
- r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;
- s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;
- t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91;
- u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;
- v) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91;

z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;

**((aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;))**

bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;

dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;

ee) concessione del titolo di citta';

ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;

gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;

hh) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59;

ii) tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, e' tassativa e non puo' essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.